



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI E DEI CONTRIBUTI

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 22/02/2023

Premessa

Il consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale (CON.AMI) è un Consorzio fra enti locali costituito nella forma di Azienda Speciale consortile ai sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., a seguito di specifica convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. da nr. 23 comuni delle province di Bologna, Ravenna e Firenze e più precisamente dai Comuni di Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Conselice, Dozza, Faenza, Firenzuola, Fontanelice, Imola, Marradi, Massa Lombarda, Medicina, Mordano, Palazzuolo sul Senio, Riolo Terme, Sant'Agata sul Santerno e Solarolo, quale strumento di cooperazione per l'assunzione e l'esercizio in comune di iniziative e di funzioni e servizi dei consorziati nonché per la gestione di partecipazioni in società operanti nei settori di cui all'art. 1, comma 4, dello Statuto consortile.

Il consorzio rientra nella categoria degli "enti pubblici economici" che si caratterizzano perché l'organizzazione è disciplinata in prevalenza dal diritto pubblico, mentre l'attività è disciplinata in prevalenza dal diritto privato.

Art. 1 - Scopo

Lo scopo del presente Regolamento è quello di determinare criteri e modalità per la concessione di sponsorizzazioni e contributi a favore dei Comuni consorziati, degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio di interesse del CON.AMI, nonché, su impulso dei Comuni soci, degli enti terzi, soggetti privati ed altre aggregazioni (ivi incluse le Pro Loco) presenti sul territorio di interesse del CON.AMI, in esecuzione di quanto disciplinato dall'art. 34 punto d) dello Statuto consortile, che testualmente recita: *"Il Presidente del Consorzio promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali"*.

Nell'esercizio di questi poteri il Presidente può disporre sponsorizzazioni/contributi a favore degli Enti soci di CON.AMI, degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché, su impulso dei Comuni soci, di enti terzi, soggetti privati ed altre aggregazioni (ivi incluse le Pro Loco) presenti sul territorio di interesse del CON.AMI.

CON.AMI in coerenza con il vigente Piano Triennale delle Attività e Bilancio preventivo potrà inoltre valutare anche ulteriori iniziative ritenute di particolare interesse per il Consorzio.

Art. 2 - Definizione di sponsorizzazioni e di erogazione liberale/contributo

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- Sponsorizzazione, un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro a favore dell'altra parte (sponsee), la quale ne garantisce la promozione delle finalità di interesse pubblico generale connesse alla mission statutaria di CON.AMI;
- Erogazione liberale/contributo, la donazione di una somma in denaro o di un bene suscettibile di valutazione economica in natura ovvero la prestazione di servizi svolta a favore di terzi a titolo gratuito effettuata dal Consorzio col cosiddetto *animus donandi*, senza cioè che al rapporto debba far seguito una controprestazione del beneficiario del contributo.

Art. 3 - Presupposti ed esclusioni

1. La concessione di sponsorizzazioni e di contributi è ammessa ove sussistano le seguenti condizioni:

a) il perseguimento degli interessi e delle finalità di CON.AMI, come meglio delineati nello Statuto, nonché la compatibilità con i principi etici del Consorzio;

b) l'esclusione di forme di conflitto di interesse.

2. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con CON.AMI o che esercitino attività in conflitto di interesse con attività pubbliche.

3. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni o i contributi riguardanti eventi nei quali vi è:

a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

b) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 4 - Sponsorizzazione/Contributi a favore dei Comuni soci e altri soggetti

1. CON.AMI concederà sponsorizzazioni/contributi per iniziative volte alla sostenibilità del territorio ed in particolare per:

- eventi od iniziative culturali, sociali, ed educative coerenti con le attività di CON.AMI;
- eventi od iniziative di rilevanza locale, con particolare riferimento alle iniziative che veicolano temi correlati all'attività del Consorzio (energia, acqua, ambiente, servizi, ecc.) e/o alla promozione dello sviluppo del territorio consortile;
- eventi od iniziative che promuovono la cultura dell'ambiente;
- eventi od iniziative volte a valorizzare il patrimonio immobiliare delle società controllate/partecipate dal Consorzio, nonché dei Comuni soci (fra cui a titolo esemplificativo per il Comune di Imola, quelle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza, il potenziale e la fruibilità del compendio immobiliare "Complesso Osservanza").

Oltre agli eventi sopra indicati, potranno essere concesse sponsorizzazioni od erogazioni liberali in ragione di particolari iniziative od eventi in base alle indicazioni fornite dai Comuni soci o ritenute da CON.AMI meritevoli di sostegno per la loro rilevanza.

2. Per la concessione delle sponsorizzazioni/contributi di cui al presente articolo, CON.AMI potrà fare riferimento ai seguenti criteri di scelta:

- rispondenza all'interesse di CON.AMI in funzione dello scopo perseguito dall'attività/evento/iniziativa;
- rilevanza sociale/assistenziale/culturale e risonanza territoriale dell'evento/iniziativa;
- sostenibilità ambientale dell'evento e/o promozione di iniziative a carattere ambientale;
- al numero della popolazione coinvolta e/o interessata nell'evento/iniziativa.

3. Ai fini della concessione delle sponsorizzazioni/contributi di cui al presente articolo, i Comuni soci ed i soggetti interessati trasmetteranno a CON.AMI la richiesta contenente il programma delle iniziative che intendono attuare.

4. Le richieste dovranno essere inviate all'indirizzo pec con.ami@legalmail.it oppure al seguente indirizzo e-mail consorzio@con.ami.it utilizzando l'apposito modulo che sarà reperibile sul sito web del Consorzio, sezione "amministrazione trasparente".

6. Il CON.AMI, di norma, prenderà in considerazione soltanto le richieste provenienti direttamente dai Comuni soci ovvero da Enti terzi/soggetti privati avallate dal Comune nel cui territorio l'iniziativa deve essere realizzata.

Art. 5 – Sponsorizzazioni/contributi a favore di istituti scolastici del territorio

1. Potranno essere concesse sponsorizzazioni/contributi a favore di istituti scolastici, di ogni ordine e grado, del territorio consortile a fronte della presentazione a CON.AMI di progetti finalizzati a promuovere la cultura del risparmio energetico ed idrico, nonché lo sviluppo ed utilizzo di energie rinnovabili ed in ogni caso a sostegno dell'ambiente.

Oltre agli ambiti sopra indicati, potranno essere concesse sponsorizzazioni od erogazioni liberali in ragione di particolari iniziative od progetti ritenuti meritevoli da CON.AMI.

2. Ai fini della concessione delle sponsorizzazioni/contributi di cui al presente articolo, il CON.AMI potrà fare riferimento ai seguenti criteri di scelta:

- rispondenza alla finalità di promozione della cultura del risparmio energetico ed idrico nonché dello sviluppo ed utilizzo di energie rinnovabili ed in ogni caso a sostegno dell'ambiente;
- interesse di CON.AMI in funzione dello scopo perseguito dall'attività/evento/iniziativa o dal progetto;

- numero studenti coinvolti nel progetto.

Art. 6 – Determinazione importi sponsorizzazioni/contributi

1. Il Presidente potrà autorizzare una sponsorizzazione/contributo in favore di un Comune socio, o di altri Enti terzi/soggetti privati indicati dai medesimi Comuni, per un importo per singolo Ente uguale o inferiore a Euro 1.000,00 + I.V.A, se dovuta.

Trimestralmente l'elenco di tali importi verrà comunicato al Consiglio di Amministrazione. Le sponsorizzazioni/contributi eccedenti il precitato valore saranno disposti con provvedimento del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Presidente comunicherà tali disposizioni agli interessati e trasmetterà copia della comunicazione alla Direzione Generale per i provvedimenti attuativi.

2. Il Consiglio di Amministrazione determinerà annualmente l'importo massimo da destinare alle sponsorizzazioni/erogazioni liberali in favore dei Comuni soci e ciò anche in relazione alle quote di partecipazione nel CON.AMI e ad altre eventuali diverse determinazioni. In ogni caso si terrà conto anche delle risorse di cui al vigente Piano Triennale di Attività e Bilancio preventivo.

Art. 7 – Disposizioni comuni

1. Per tutte le attività di sponsorizzazione di cui al presente Regolamento, i mezzi di diffusione dei messaggi a disposizione del beneficiario potranno essere:

- stampa di manifesti pubblicitari;
- stampa su opuscoli, guide, dépliant, giornali, riviste;
- messaggi radiofonici e/o televisivi;
- messaggi attraverso social network o altro strumento comunicativo;
- targhe, ecc.

2. CON.AMI in ogni caso resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisce tra i beneficiari dei contributi/sponsorizzazioni e soggetti terzi.

3. Il Consorzio non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di eventi, manifestazioni, iniziative e attività per le quali ha disposto le sponsorizzazioni/contributi, fermo restando l'obbligo dei soggetti beneficiari di presentare a CON.AMI, a conclusione dell'evento/iniziativa una sintetica relazione delle attività svolte. Tale relazione costituisce presupposto per consentire al CON.AMI di provvedere alla liquidazione dell'importo.

4. Il Consorzio si riserva in ogni caso il diritto di verificare l'effettiva esecuzione del programma come rappresentato ed oggetto di sponsorizzazione.

5. Le sponsorizzazioni avverranno nel rispetto della L. 136/2010, art. 3, in merito alla tracciabilità

dei flussi finanziari.

6. E' fatto divieto ai beneficiari di avvalersi dei contributi/sponsorizzazioni per finalità, scopi e attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle definite con CON.AMI.

Art. 8 – Trasparenza

Il presente Regolamento e gli atti adottati in relazione allo stesso, ove previsto dalla normativa, sono pubblicati sul sito www.conami.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione.